

Allegato "B" all'atto a Rep.n. 10065/7687

STATUTO

A.P.P.A. ODV

Articolo 1°

(Costituzione e denominazione)

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Provinciale Protezione Animali (A.P.P.A. ODV)".

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge. Dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione verrà integrata con l'acronimo ETS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 2°

(Durata)

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 3°

(Sede)

L'Associazione ha sede ad Appignano del Tronto, in contrada San Martino n. 27, e potrà disporre l'apertura di sezioni nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno, le quali godranno di autonomia di gestione.

Articolo 4°

(Finalità)

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha lo scopo di promuovere il rispetto e la tutela degli animali, la salvaguardia degli ambienti naturali e la diffusione di una cultura biocentrica contro ogni forma di violenza e crudeltà.

Le sue principali attività sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- lo stimolo esercitato sulle Istituzioni ad ogni livello affinché sia riconosciuto il diritto alla vita, alla non-sofferenza, alla libertà ed alla integrità di tutti gli animali non umani ed affinché siano attuati concreti programmi di intervento in tal senso;
- la vigilanza sul rispetto di ogni norma esistente a tutela degli animali e degli ambienti naturali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'animalismo, quali la lotta contro la vivisezione, l'industria delle pellicce, la caccia, la pesca, gli zoo, gli spettacoli che utilizzano animali, l'alimentazione

carnea ed ogni forma di sfruttamento animale, in favore della diffusione di un'etica biocentrica, del vegetarianismo e della non-violenza;

- ogni altra iniziativa culturale e/o attività atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa l'attività di amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o concessionaria, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia. In ogni caso per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017 (articolo 33).

Articolo 5°

(Natura dell'Associazione e attività di Volontariato)

L'Associazione è senza fini di lucro ed apartitica.

Le attività dell'Associazione sono svolte, in modo determinante e prevalente, attraverso i Soci Volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al Socio Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente fissati dall'Associazione stessa. Sono vietati rimborsi di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445,

purché non superino i 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'Assemblea dei Soci deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione stessa.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e/o specializzare le attività da Essa svolte. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione assicura i propri aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6°

(Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliano in modo irrevocabile contribuire a tale titolo;
- b) dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.

Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

- a) contributi:
 - contributi e/o quote associative degli associati;
 - contributi di privati;
 - contributi di organismi internazionali;
- b) attività istituzionali:
 - contributi statali, regionali, provinciali, comunali o di altre istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
 - attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni, ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali;
 - attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;
 - cessione di beni prodotti dai volontari;

- attività di prestazione di servizi, conformi alle finalità istituzionali;

d) altri proventi:

- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal suo patrimonio.

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7°

(Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, di maggiore età, residenti nella Comunità Europea, che accettino il presente Statuto, che condividano e perseguano gli scopi dell'Associazione, che non svolgano attività contrastanti o incompatibili con i fini della Stessa e che versino annualmente la quota associativa.

L'adesione all'Associazione ha carattere libero, spontaneo e volontario, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale indicano le proprie generalità e la propria professione, dichiarano di accettare il presente Statuto e le sue finalità e si impegnano ad osservare incondizionatamente, oltre allo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni degli organi sociali e ad assumere tutti i doveri ed impegni di Socio.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni, le comunica agli interessati e le annota nel libro degli associati. Tali deliberazioni, in caso di rigetto, sono appellabili all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione. L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella sua successiva convocazione.

I Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci hanno diritto:

- a) partecipare, alle assemblee con diritto di intervento e di voto, se in regola col versamento delle quote associative;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e gli altri organi statutari;
- c) partecipare e promuovere in maniera concreta all'attività dell'Associazione.

d) ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento; di visionare i libri sociali, di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione anche a mezzo di professionisti appositamente delegati, e di estrarre copia a proprie spese, facendone richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Nell'esercizio di tale diritto agli associati viene fatto obbligo di riservatezza con divieto assoluto di qualsivoglia divulgazione delle informazioni acquisite. Il Consiglio Direttivo, da parte sua, potrà adottare ogni forma di mascheramento preventivo di eventuali dati sensibili presenti nella documentazione - laddove all'esigenza di controllo individuale della gestione da parte dell'associato - si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatti valere dall'Associazione;

e) essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata

Ogni Socio viene iscritto nell'apposito elenco disponibile per la consultazione presso la sede amministrativa.

Il Socio deve:

- mantenere una condotta eticamente corretta nell'ambito dell'Associazione e fuori di Essa;

- mantenere nei confronti degli altri aderenti e di coloro che hanno rapporti con l'Associazione, un comportamento corretto e rispettoso improntato da spirito di solidarietà, collaborazione e buona fede;

- astenersi da qualsiasi atto e/o comportamento che possa nuocere all'Associazione;

- versare la prima quota associativa entro quindici giorni dalla data di accettazione della domanda di adesione, pena la decadenza dalla qualifica di Socio;

- versare la quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi sociali rendendosi responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di Socio per una durata fino a 12 mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali. Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può deliberarne l'espulsione. In tal caso il Socio potrà ricorrere esclusivamente all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dalla comunicazione di tale deliberazione.

L'elenco dei Soci, tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, è esposto nell'albo affisso presso la sede sociale per la libera consultazione. Esso riporta le generalità dei Soci divisi secondo le categorie di appartenenza sotto specificate.

Non è consentita la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge.

Articolo 8°

(Categorie di Soci)

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Volontari.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annuale fissata annualmente dall'Assemblea dei Soci astenendosi da ogni attività di volontariato attivo.

Sono Soci Benemeriti coloro che con la loro munificenza contribuiscono in modo rilevante al perseguimento dei fini dell'Associazione: Essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Volontari coloro che concretamente ed attivamente, non in modo occasionale, operano per gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Tutti i Soci, indipendentemente dalla loro categoria, hanno pari diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Articolo 9°

(Cessazione dei Soci)

Il rapporto sociale si estingue:

- a) con la morte del Socio;
- b) con le dimissioni del Socio;
- c) con la radiazione del Socio per morosità;
- d) con la espulsione del Socio.

I Soci che intendono dimettersi devono inviare lettera di dimissioni e non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

Il Socio che resti arretrato col pagamento della quota associativa per un periodo superiore a due mesi è radiato per morosità dall'elenco dei Soci.

Articolo 10°

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

d) l'Organo di Controllo anche monocratico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione secondo quanto disposto dall'art 5, comma

3 del presente Statuto.

La funzione dell'Organo di Controllo può essere remunerata in base alla tariffa stabilita per legge.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 11°

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce:

- annualmente entro il primo semestre per l'approvazione del Bilancio Consuntivo o Rendiconto, del Bilancio Preventivo, della Relazione del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta nell'anno precedente e della Relazione dell'Organo di Controllo;

- ogni due anni per l'elezione delle cariche sociali e dell'Organo di Controllo;

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per la discussione di importanti questioni sociali;

- ogniqualevolta almeno un decimo dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria inoltre revoca i componenti degli organi sociali e dell'Organo di controllo, delibera sull'appello promosso dagli interessati in merito alle domande di ammissione rigettate dal Consiglio e ai provvedimenti di espulsione, sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono deliberare sul Bilancio Consuntivo o Rendiconto neppure in veste di delegati di altri Soci.

L'Assemblea ordinaria determina annualmente le quote associative annuali.

L'Assemblea straordinaria ha luogo per l'approvazione delle modifiche statutarie, per l'assunzione di obbligazioni di rilevante entità e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie avviene a cura del Presidente per lettera semplice, anche telematica, nonché per affissione del relativo avviso nell'albo posto nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ed affisso almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla

convocazione dell'Assemblea richiesta dai Soci entro trenta giorni, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Dimissionario o, in difetto, dall'Organo di Controllo.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o, in sua vece, da persona nominata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto ad insindacabile scelta del Presidente, quest'ultima modalità limitatamente alle elezioni delle cariche sociali. Su richiesta della maggioranza dei votanti il Presidente deve indire la votazione segreta, sempre limitatamente alle elezioni delle cariche sociali.

Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario trascritto nell'apposito registro.

Articolo 12°

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio direttivo scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Esso, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre membri, due tra le cariche di

Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni:

- a) elaborare il programma di attività dell'Associazione;
- b) elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare su tutti gli affari attinenti l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del bilancio preventivo;
- d) deliberare sull'accettazione delle domande di adesione degli aspiranti Soci;
- e) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi, oppure ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente a mezzo lettera semplice, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento personale della maggioranza dei suoi membri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, è ritenuto dimissionario dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito registro dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari la metà più uno dei Consiglieri.

Articolo 13°

(Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne dirige l'attività in conformità delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

Egli convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio preventivo e quello consuntivo o rendiconto da presentare ai Soci; vista, di regola, la corrispondenza.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta del libro dei Soci.

In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni sono redatti dal Consigliere più giovane.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese del patrimonio sociale in esecuzione al bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli insieme al Presidente o al Vice-Presidente prepara annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 14°

(Organo di Controllo)

L'Assemblea ordinaria nomina l'Organo di Controllo che dura in carica due anni ed è rieleggibile. L'organo di controllo deve essere nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017. L'organo di controllo è composto da un unico componente con i requisiti previsti dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile redigendo di tale attività una relazione annuale.

L'Organo di controllo inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt 5, 6, 7 e 8 del Dlgs n 117 del 3 luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 dello stesso Dlgs.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

L'Organo di Controllo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15°

(Esercizio sociale, Bilanci, Avanzi di gestione)

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo deposita presso la Segreteria dell'Associazione, almeno entro 15 gg prima della data dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare in merito, il

bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo o rendiconto da approvare, con tutti i relativi allegati, consentendone l'esame a tutti i Soci che lo richiedano.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. il bilancio di esercizio potrà essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione rende pubbliche informazioni, bilanci ed altri atti fondamentali in modo chiaro e facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16°

(Commissario Straordinario)

Qualora l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio esprima un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure Questo si renda dimissionario e non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può nominare un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non Soci. Egli opera in modo gratuito e dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea dei Soci non stabilisca una proroga, ed ha i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Il Commissario Straordinario prima della scadenza del suo

mandato convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Commissario Straordinario è tenuto alla fine del suo mandato a redigere il rendiconto del periodo commissariale.

Articolo 17°

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di devolvere il suo patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea dovrà nominare una commissione di liquidatori composta di cinque membri, di cui tre componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo e due componenti scelti tra i volontari più assidui.

Articolo 18°

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto, la quale possa formare oggetto di compromesso, è rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore, che giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'Arbitro è scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvede il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Articolo 19°

(Rinvio)

Per quanto non sia previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Codice degli enti del terzo settore, alle leggi speciali e regionali in materia di Volontariato.

Articolo 20°

(Regolamento elettorale)

Per l'espletamento delle operazioni elettorali il Consiglio Direttivo nomina un'apposita Commissione Elettorale scegliendone i tre membri tra tutti i Soci Volontari. La Commissione Elettorale esprime nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

Essa stabilisce di volta in volta il numero dei membri necessario a garantire l'efficienza del Consiglio Direttivo per il biennio di competenza.

Al fine di garantire il buon andamento e la corretta gestione dell'Associazione da parte di persone responsabili e consapevoli, si stabilisce che siano eleggibili alle cariche sociali solo i Soci Volontari che abbiano maturato almeno due anni continuativi di esperienza di volontariato attivo con un'assiduità di almeno 10 ore settimanali,

secondo quanto risulti dall'Elenco dei Soci e da apposita attestazione resa dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo uscente al momento del rinnovo delle cariche.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene per votazione di una delle liste presentate dai Soci Eleggibili. Ciascuna lista dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data delle elezioni dal capolista o da un suo delegato al Segretario e da Questi immediatamente affissa nell'albo posto presso la sede sociale.

Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.

Ogni scheda, stampata o manoscritta, previa bollatura, è firmata dal Segretario e dal Presidente della Commissione Elettorale.

Dopo aver votato, i Soci consegnano le schede al membro della Commissione Elettorale, che le depone nell'urna, annotando l'avvenuta votazione sull'elenco dei Soci aventi diritto.

Risultano eletti alla carica di Consigliere i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

F.to: PATRIZIA RITA CASTELLI

Silvia Parlamenti Notaio